

ALLEGATO EMENDAMENTO N. 16 – TESTO NUOVA SOTTOMISURA 8.1

8.2.8.3.1. 8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aree periurbane della Toscana sono caratterizzate da una commistione tra usi e finalità diverse (abitativo, industriale, agricolo) e da una notevole pressione ambientale, dovuta anche a questo sovrapporsi di funzioni e attività diverse. A ciò si aggiunge la tendenza all'abbandono di una parte dei terreni agricoli e presenza di aree forestali in genere inferiore alla media regionale.

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

La presente Sottomisura prevede, quindi, un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione, nelle superfici agricole e non agricole delle aree periurbane, di imboschimenti temporanei (a ciclo breve o a ciclo medio lungo) o permanenti, eseguiti con specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche locali.

La destinazione a bosco o ad arboricoltura da legno, oltre a favorire la salvaguardia e un miglioramento della qualità dell'ambiente (con un'azione importante nell'immagazzinamento della CO₂ e di salvaguardia della qualità dell'aria, del terreno e delle falde acquifere) contribuirebbe al contrasto dei cambiamenti climatici e a migliorare il paesaggio e la biodiversità di queste zone periferiche, anche in considerazione del fatto che le aree di pianura della Toscana sono tra quelle a minore indice di boscosità.

La destinazione ad arboricoltura da legno anche a ciclo breve (ma sempre superiore a 8 anni), oltre a garantire una buona efficienza ambientale, essendo il processo di stoccaggio e accumulo di carbonio atmosferico delle specie a rapido accrescimento ancora più efficiente, rappresenterebbe soprattutto per i proprietari privati una valida alternativa alla coltura agricola in tutte quelle aree dove la scarsa dimensione aziendale o la vicinanza delle altre attività ne ostacolano la coltivazione, contrastando così la tendenza all'abbandono di tali superfici e il loro degrado.

Inoltre, tali impianti hanno anche un'importante valenza ricreativa e sociale essendo realizzati soprattutto nelle pianure vicine ai centri urbani, quindi svolgono un ruolo utile per tutta la collettività.

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali, di seguito riportati:

- 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche;

- 15, Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presente sottomisura è prioritariamente collegata alla Focus area 4.A ma ha riflessi indiretti anche su tutta la priorità 5.E.

Il sostegno copre uno o più dei seguenti elementi:

a) Imboschimento temporaneo a rapido accrescimento (art. 22 secondo capoverso comma 1), con turno compreso tra gli otto e i 20 anni su terreni agricoli o non agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone, adatte alle condizioni ambientali locali con periodo di impegno compreso tra 8 e 20 anni, monociclici. Sono vietati i cedui a rotazione rapida (short rotation);

b) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli o non agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone adatte alle condizioni ambientali locali, con periodo di impegno superiore a 20 anni;

c) Impianto di nuovi boschi permanenti su terreni agricoli o non agricoli.

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone adatte alle condizioni ambientali locali al fine di costituire boschi permanenti ai sensi della l.r. 39/00 e s.m.i., con periodo di impegno ai fini della presente misura superiore a 20 anni;

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso l'importanza che la realizzazione di nuovi impianti arborei forestali ha per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in generale, e nello specifico per la protezione del suolo, la tutela delle risorse idriche, la tutela della biodiversità, la conservazione del paesaggio;

- "Cambiamento climatico", prevenendo gli effetti negativi che i cambiamenti climatici tramite l'incremento della cattura del "carbonio" nella biomassa forestale e nel suolo.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Gli aiuti ai beneficiari prevedono:

- contributo in conto capitale ai costi di impianto;

- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (nel caso di terreni agricoli) e dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;

- Reg. (UE) n. 702/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di aiuto i proprietari, gestori di terreni pubblici e privati, o soggetti gestori che amministrano gli usi civici, nonché a loro consorzi.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un privato o un Comune, singoli o associati.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, altri lavori direttamente connessi e necessari all'esecuzione dell'impianto);
 - b. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e collegate ai costi di manutenzione dell'impianto, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo della precedente lettera a). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi, solo se collegata all'investimento.
2. Sono ammissibili anche un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (nei terreni agricoli) e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni. Tale premio annuale (compreso la manutenzione) non è ammesso per gli impianti a ciclo breve (minore di 20 anni) o per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica;
3. In linea generale fra le cure di manutenzione, sono compresi:
 - i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto, nei limiti della normale mortalità delle piante e se eseguiti esclusivamente nel corso del primo anno dopo l'esecuzione dell'impianto. La

mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano culturale;

- lavori di pulizia dell'impianto, compreso eventuali sfolli, necessari fino alla chiusura della copertura arborea e le potature di formazione;

- manutenzione delle opere di regimazione;

4. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse se rendicontate e nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

5. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

6. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- Gli impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli;
- Gli impianti realizzati in aree già qualificate come bosco o area assimilata a bosco ai sensi della l.r. 39/2000;
- Gli impianti realizzati in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- Gli impianti di short rotation (bosco ceduo a rotazione rapida),
- Gli impianti di alberi di Natale;
- Gli impianti di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);

2. Le aree individuate come eleggibili agli interventi finanziati con tale sottomisura sono le aree con pendenza media inferiore al 20% localizzate in comuni che hanno un indice di boscosità inferiore alla media regionale e siano classificati A "Aree urbane e periurbane" o siano ad essi

ad questi circostanti, o siano classificati B “Aree ad agricoltura intensiva”;

3. Ai fini della presente sottomisura, si intendono:

- per “superfici agricole”, le superfici che rientrano nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- per “superfici non agricole”, le superfici le superfici che non rientrano nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013;

4. La superficie minima di intervento, nonché quella superficie minima accorpata, deve essere pari o superiore a 0,5 ha;

5. Nei casi previsti al punto “Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale” del precedente paragrafo “Descrizione generale della misura” il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (vedi successivo paragrafo “Definizione della nozione di “strumento equivalente”);

6. L'impegno conseguente all’adesione riguarda, oltre agli interventi e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l’affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono l’eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica;

7. Le specie utilizzate (specie autoctone) devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;

8. Per garantire l’adattamento alle condizioni locali e la compatibilità con l’ambiente e la biodiversità e in ottemperanza della lettera d dell’art. 6 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, le specie selezionate, di cui al punto precedente, devono sempre essere ecologicamente adattate e/o in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata e non devono minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidere negativamente sulla salute umana. Inoltre, si richiede che in tutti gli impianti ammessi a contributo sia garantita una miscelanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie;

9. Gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in altre aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree;

10. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

11. Il conteggio del periodo di impegno si calcola dall’anno successivo all'anno del collaudo e termina il 31 di dicembre dell’ottavo anno (tipologia a) o del ventesimo anno (tipologie b e c).

11.2.8.3.1.1. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall’analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- **Aree territoriali** - verrà data priorità: alle zone con minore diffusione dei boschi; all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette); ai territori comunali classificati A "Aree urbane e periurbane" o confinanti con territori comunali classificati A, in base a quanto riportato nel precedente paragrafo 2 "Classificazione della Regione"; ai territori comunali inseriti in accordi di programma collegati agli scopi della misura e sottoscritti dalla Regione e/o a parchi agricoli individuati con atti regionali. Il criterio, secondo quanto emerso ad esempio dai punti 4, 5 e 6 dei "Punti deboli" della priorità 4 ed è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11 e 12 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico";

- **Tipologia di investimento**: verrà data priorità agli interventi di realizzazione di nuovi boschi permanenti o di imboschimento temporanei a ciclo medio lungo realizzati su terreni agricoli. Il criterio, secondo quanto emerso ad esempio dal punto 8 dei "Opportunità" della priorità 5 e 1 dei "Rischi" della priorità 5 ed è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico".

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

11.2.8.3.1.2. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il finanziamento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili.

La percentuale di contribuzione per tutti gli investimenti di cui al punto 1 del precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", incluse le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Il sostegno di cui al punto 2 del precedente paragrafo "*Costi ammissibili*" copre il 100% del mancato reddito (360 €/ettaro/anno per i soli terreni agricoli) e dei costi di manutenzione (massimo 2.500 €/ettaro/anno al primo anno e poi decrescente negli altri anni di impegno).

11.2.8.3.1.3. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

11.2.8.3.1.3.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

11.2.8.3.1.3.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

11.2.8.3.1.3.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

11.2.8.3.1.4. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la determinazione dei costi per l'esecuzione della manutenzione degli impianti realizzati ai sensi della sottomisura 8.1, nel PSR si fa riferimento alle tipologie di operazioni ammissibili e alle relative voci di costo unitarie (aggiornate) contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali.

Per determinare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno collegati all'esecuzione dell'imboschimento, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di coltivazione con colture agricole (rotazione con mix di cereali, più favetta) e una condizione di destinazione a impianto arboreo forestale (con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ai sensi della presente sottomisura) ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi. Per i processi produttivi rappresentativi, il differenziale di reddito è stato determinato a livello di margine lordo.

11.2.8.3.1.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 E SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e successivo paragrafo " **Definizione della nozione di "strumento equivalente"**"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" sono descritte le tipologie di impianto ammissibili a finanziamento ed è specificato che devono essere utilizzate esclusivamente "*specie forestali autoctone, adatte alle condizioni ambientali locali*".

Nel paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" è definito cosa si intende per "*specie forestali autoctone, adatte alle condizioni ambientali locali*", essendo previsto al punto 7 che: "*Le specie utilizzate (specie autoctone) devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia*" mentre al punto 8 si prevede che "*Per garantire l'adattamento alle condizioni locali e la compatibilità con l'ambiente e la biodiversità, le specie selezionate, di cui al punto precedente, devono sempre essere ecologicamente adattate e/o in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata e non devono minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidere negativamente sulla salute umana*".

Inoltre sono definite le zone in cui è possibile effettuare gli imboschimenti, limitandole a: *“Le aree individuate come eligibili agli interventi finanziati con tale sottomisura sono le aree con pendenza media inferiore al 20% localizzate in comuni che hanno un indice di boscosità inferiore alla media regionale e siano classificati A “Aree urbane e periurbane”, o siano ad essi ad questi circostanti, o siano classificati B “Aree ad agricoltura intensiva”.*

Nello stesso paragrafo *“Costi ammissibili”*, tra le altre condizioni di ammissibilità, si precisa che non sono ammissibili:

- Gli impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli;
- Gli impianti realizzati in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;

così come previsto dall'articolo 6, punto a) del Regolamento (UE) n. 807/2014.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La scheda di misura contiene tutti i requisiti ambientali che devono essere rispettati per assicurare che gli impianti ammessi a finanziamento non producano effetti negativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico nelle aree in cui sono consentiti, con una specifica attenzione per habitat vulnerabili, che devono essere preservati da specie che possono comprometterne la conservazione, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 807/2014. In particolare, sono riportate:

- nelle condizioni di ammissibilità sono indicati i territori nei quali gli interventi di forestazione ammissibili e quelli in cui sono limitati o vietati (in ottemperanza della lettera a dell'art. 6 del Reg. 807/14);
- l'individuazione delle specie forestali adatte alle condizioni pedologiche, idrologiche e climatiche delle aree interessate (in ottemperanza della lettera b dell'art. 6 del Reg. 807/14).

Quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 6 del Reg. 807/14 non applicabile in quanto gli interventi non possono riguardare impianti diversi da quelli indicati.

Nella scheda infine e in ottemperanza della lettera d) dell'art. 6 del Reg. 807/14, si prevede che in tutti i casi le specie selezionate devono sempre essere ecologicamente adattate e/o in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata e non devono minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidere negativamente sulla salute umana. Inoltre si richiede anche che in tutti gli impianti ammessi a contributo sia garantita una miscelanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

non pertinente